



## COMUNICATO STAMPA

---

Con riferimento alla stipula in data 27 novembre 2013 dell'accordo di ristrutturazione del debito tra EEMS Italia S.p.A. (di seguito la "Società") ed il Pool di banche creditrici (si veda comunicato stampa del 27 novembre 2013, disponibile sul sito internet [www.eems.com](http://www.eems.com)), si segnala che:

- (a) in data odierna si è avverata la condizione sospensiva rappresentata dall'emissione da parte di Consob di un provvedimento che stabilisca l'esenzione per le Banche creditrici dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni EEMS in caso di conversione in azioni ordinarie degli strumenti finanziari partecipativi che le suddette Banche (ad eccezione di Banco Popolare Soc. Coop.) hanno facoltà di sottoscrivere;
- (b) si segnala inoltre che a seguito del deposito del decreto di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione presso il registro delle imprese avvenuto in data 4 marzo 2014 (si veda comunicato stampa del 4 marzo 2014, disponibile sul sito [www.eems.com](http://www.eems.com)), in data 19 marzo 2014 è scaduto il termine per proporre reclamo avverso il suddetto decreto di omologa. Alla data odierna la Società, pur non avendo avuto notizia circa l'esistenza di reclami avversi al suddetto decreto di omologa, non ha però ancora ricevuto idonea certificazione da parte della Corte d'Appello di Roma che confermi l'assenza di reclami alla data del 19 marzo 2014 e l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione.

Sulla base di quanto sopra la Società ha immediatamente inviato al Pool di banche creditrici una richiesta volta ad ottenere la proroga dal 26 marzo 2014 al 30 aprile 2014 del termine di avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Cittaducale (Rieti), 26 marzo 2014.